CAMERA DEI DEPUTATI N. 1320

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BALLARDINI, BARTOCCI, BERTOLDI, CRESCO, FERRARI MARTE, LENOCI, ARFE', CALDORO

Presentata il 31 marzo 1977

Princìpi fondamentali in materia di formazione professionale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1. - Tra le materie su cui, a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione, le Regioni a statuto ordinario hanno potestà legislativa ed amministrativa rientra, come è noto, l'istruzione artigiana e professionale che, con la esclusione dell'istruzione impartita nell'ambito degli istituti professionali di Stato, è stata trasferita alle Regioni con il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1972, n. 10.

La presente legge vuole corrispondere alla finalità di legge cornice e risolvere, ad un tempo, il problema del corretto svolgimento dei rapporti tra lo Stato e le Regioni nell'esercizio delle potestà da riservare allo Stato.

2. — La proposta si ispira ai seguenti principi funzionali:

2.1. — la formazione professionale regionale si colloca con ruolo di « interfaccia » fra il sistema di formazione generale assicurato dallo Stato e il mercato del lavoro. Essa si rivolge perciò:

da un lato ai giovani che, avendo assolto all'obbligo scolastico, si trovino nella necessità di conseguire una adeguata preparazione tecnico-professionale per il successivo inserimento nella vita produttiva;

dall'altro, ai lavoratori già inseriti nei processi produttivi per garantirli in ordine alle evoluzioni tecnologiche e alla mobilità orizzontale e verticale (miglioramento della propria posizione nell'ambito di una stessa organizzazione).

La rilevanza sociale del disposto contenuto nell'articolo 1 della legge è di tutta evidenza ove si proceda alle seguenti considerazioni:

a) Circa mezzo milione di giovani lasciano ogni anno il sistema scolastico per « interruzione », anziché per « completamento » dei *curricula* intrapresi. Rispetto a questa massa di giovani che entra nel mercato del lavoro senza una « professionalità specifica » le attuali strutture di formazione extrascolastiche riescono ad assorbire poco meno di un quinto di giovani che abbandonano il sistema scolastico. Una siffatta circostanza, se induce a ripensare criticamente al livello di formazione oggi assicurato dalle strutture scolastiche (ivi compresi gli Istituti tecnici, la cui rispondenza alle esigenze del mondo produttivo è universalmente messa in dubbio) con la tendenza ad una crescente deprofessionalizzazione dei diversi in-

dirizzi scolastici, al processo di dequalificazione professionale in atto nelle strutture scolastiche secondarie, e a spingere per un generale recupero tecnologico della formazione generale assicurata dalla scuola secondaria superiore, giustifica il tentativo messo in atto dalle Regioni di creare, di fatto, nuovi istituti professionali concorrenti con quelli dello Stato, attraverso il prolungamento dei corsi annuali e biennali a corsi triennali, con il pericolo di precostituire una scuola regionale « parallela » o « alternativa » a quella di Stato.

In questa prospettiva il disposto dell'articolo 2, per la parte che si riferisce ai giovani in cerca di prima occupazione, ipotizza un sistema regionale di corsi tendenzialmente brevi di formazione professionale ai diversi livelli di uscita dal sistema scolastico statale (post-obbligo-post-diploma, post-laurea) rivolto ad assicurare una specifica professionalità a quanti si inseriscono nelle strutture produttive.

Naturalmente la durata e la connotazione specifica dei corsi regionali dipenderà dalle soluzioni che saranno adottate in sede di riforma della scuola secondaria superiore.

Nella misura in cui si perverrà ad una scuola unitaria, in cui tutti gli indirizzi di studio posseggono la duplice valenza formativa: culturale generale e specificamente pre-professionale con l'inserimento, in tutti gli indirizzi prescelti (letterario-classico; fisico-matematico, ecc.), di una componente tecnologico-operativa i corsi regionali si configureranno come moduli tendenzialmente professionalizzanti con progressiva riduzione dell'area formativa a più generale valenza culturale.

In questo senso viene ad istituirsi un legame stretto e funzionale fra la formazione effettuata in sede scolastica e quella effettuata, ai fini professionali, in sede regionale.

Questa ipotesi non spoglia la scuola di requisiti professionali, per configurare, al limite, una scuola orizzontale scientifico-generica dello Stato e una scuola dei poveri, professionale gestita dalle Regioni; bensì traccia una linea di demarcazione tra professionalità fondamentali, ancorate a precisi strumenti tecnico-scientifici, fornite dal sistema formativo nazionale, e professionalità di contesto, non addestrative, ma legate alla consapevolezza dei cicli produttivi, fornita dal sistema formativo regionale.

I contenuti di massima del ciclo della secondaria, ancorati ad alcune valenze culturali di base, dovrebbero via via arricchirsi di capacità professionali dirette, tanto da garantire, per ogni livello di uscita dal sistema scolastico, una possibile collocazione sul mercato del lavoro, previo intervento diretto, di durata variabile, del sistema regionale. Rispetto a questa ipotesi, che andrebbe analizzata con maggiori dettagli (e non mancherà di esserlo nell'ambito del dibattito che a tutti i livelli si sta operando) ci preme sottolineare, in questa sede, che il nuovo ruolo, qui tratteggiato, delle strutture formative regionali riesce esaltato e non compresso.

Scomparirà, certo, il biennio polivalente che oggi svolge una indispensabile funzione di recupero professionale delle frange in uscita dal sistema scolastico, per un allineamento egualitario di tutti i giovani nel canale istituzionale.

Ma si apriranno spazi nuovi, da esplorare e da riproporre in ogni contesto regionale e, al limite, distrettuale, di formazione professionale *post*-obbligo, *post*-diploma, *post*-laurea per i più diversi indirizzi occupativi.

b) Una importanza non minore riveste la parte del dispositivo (secondo comma articolo 2) della legge rivolta ai lavoratori già inseriti in posizione lavorativa.

Il principio da cui muove la legge è che la formazione professionale non possa essere riguardata come fatto episodico, ma deve, al contrario, interessare, attraverso un processo continuo, tutto l'arco della vita lavorativa del cittadino, in conformità, peraltro, delle raccomandazioni dell'OIL e dei principi, enunciati in sede CEE, per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale.

Indipendentemente, comunque, da tali raccomandazioni e principi, va tenuto presente che i fattori tecnologici e i processi organizzativi ad essi collegati, mentre da un lato stanno contribuendo a creare una articolazione sempre più vasta e dinamica di attività professionali, dall'altro inducono a una rapida obsolescenza dei contenuti tecnici acquisiti in sede formativa, quand'anche in tale sede la formazione conseguita sia stata a suo tempo vasta e approfondita.

Questi fenomeni, anche se propri in certa misura di tutti i tempi, mai come oggi, tuttavia, si sono atteggiati in forme così estese, continue e rapide. Il che, ovviamente, chiama il sistema formativo a compiti di grande impegno nei confronti dei lavoratori adulti, trattandosi di intervenire in aiuto di chi già lavora attraverso un ventaglio di

iniziative che vanno dalla qualificazione in tempi brevi, secondo accertate esigenze di impiego, alla riqualificazione di coloro cui il progresso tecnologico toglie l'esercizio di una qualifica già acquisita; dall'aggiornamento e dalla periodica riclassificazione di chi, pur restando nelle medesime mansioni, è costretto a rivedere le basi della propria preparazione a causa dei mutati termini tecnici del proprio lavoro, alla promozione sul lavoro in vista dello svolgimento di mansioni di maggiore responsabilità.

Un secondo principio è che, indipendentemente dagli scopi occupazionali che le sono propri, la formazione professionale deve poter consentire, sia pure a determinate condizioni, e con ogni prudente cautela, il reinserimento del lavoratore adulto che lo desideri nel circuito scolastico (articolo 2 e articolo 11).

A tal fine le esperienze di lavoro maturate, unite ad unità di studio professionale effettuate nei corsi regionali, possono consentire una circolarità fra esperienza di lavoro, formazione professionale e scuola (articolo 10) chiaramente richiesta dalle organizzazioni sindacali con la recente conquista dei congedi remunerati per ragioni di studio (le c.d. 150 ore).

2.2. — In coerenza con i principi sopra enunciati, gli articoli 5 e 6 prevedono che i centri di formazione professionale assumano una configurazione affatto diversa dalle strutture scolastiche, prevedendo il funzionamento di dette strutture per l'intero arco della giornata in modo da essere accessibili ai lavoratori già occupati che desiderano frequentare corsi serali.

Sempre al fine di consentire la destrutturazione dello schema scolarizzato di formazione dei CFP viene prevista, limitatamente ai centri regionali la possibilità di utilizzare in modo integrato le attrezzature degli Istituti professionali di Stato e i laboratori della scuola secondaria superiore, la possibilità di convenzioni con aziende per *stages* guidati e esperienze di lavoro finalizzate e la possibilità da parte del sistema scolastico di utilizzare le strutture del sistema formativo regionale.

2.3. — In questa prospettiva di apertura dei centri alla formazione professionale dei lavoratori adulti viene previsto e generalizzato l'istituto del congedo retribuito del personale docente per l'aggiornamento e il perfezionamento tecnico didattico (articolo 17).

La formazione dei lavoratori adulti infatti richiede per sua natura: contenuti agili, progettati, compatibili con il continuo flusso di innovazioni tecniche organizzative delle imprese produttrici e delle aziende pubbliche erogatrici di servizi.

Una siffatta prospettiva si fonda su un profondo rinnovamento di cultura e di comportamenti dei docenti che devono modificare il proprio ruolo, da quello di tecnici disciplinari, a quello di progettisti di formazione, capaci di collegare i bisogni di formazione a precisi obiettivi formativi, desunti dai ruoli professionali che i lavoratori sono chiamati a svolgere sul lavoro.

2.4. — Discende da tale impostazione « modulare » del sistema di formazione professionale la norma contenuta nell'articolo 3 che demanda alle Regioni il potere di disciplinare modalità, contenuti, formule, dei diversi interventi formativi garantendo, nel contempo, che dette attività assicurino il conseguimento di qualifiche sostanzialmente uguali e parimenti valide sul piano interno e comunitario (articolo 3).

La esigenza di carattere unitario che la presente norma è diretta a soddisfare appare di tutta evidenza ove si consideri che da tempo, in sede CEE, si sta concretamente operando, al di sopra dello stesso ambito nazionale, per il ravvicinamento dei livelli di formazione attraverso la elaborazione di alcune delle conoscenze e delle capacità medie occorrenti per svolgere talune attività nell'area comunitaria.

3. — Sul piano delle scelte politico-istituzionali:

3.1. — riaffermata (articolo 1) la potestà legislativa e amministrativa delle Regioni nel campo della formazione professionale, la legge sancisce il principio in base al quale la Regione provvede alla programmazione, alla promozione ed alla gestione dei corsi di formazione professionale (articolo 3).

La legge prevede inoltre (articolo 1) il completamento delle competenze delle Regioni, riaggregando alla gestione di queste ultime:

le attività di formazione del personale docente (oggi ancora delegate allo Stato dal disposto dell'articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 10;

le attività residue dei Ministeri del lavoro, dell'industria e dell'agricoltura in

materia di cantieri di lavoro (cantieri scuola), di orientamento professionale, di formazione di quadri dell'agricoltura e della distribuzione commerciale.

La ricomposizione della competenza regionale recepisce le indicazioni scaturite in materia dalla Commissione Giannini per il completamento del trasferimento alle Regioni delle competenze nel settore della formazione professionale.

3.2. — Ciò non toglie l'esigenza di conservare, al centro:

un momento di rilevazione delle dinamiche occupazionali e professionali, ai fini di garantire previsioni di impiego ed equiparazione delle qualifiche, e libera circolazione della manodopera su tutto il territorio nazionale e comunitario;

un momento di incontro e verifica, tra Amministrazioni centrali, le Regioni e le forze sociali, per tracciare, in una sede precontrattuale, linee di ricerca e di sperimentazione in materia di politiche dell'impiego e della qualificazione.

Questi compiti si ritiene possano assolvere:

un Comitato nazionale per la formazione professionale (articolo 19), nel quale tutte le forze ricordate trovano ampia rappresentanza, al fine di recepire la proposta autorevolmente avanzata dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (1);

l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, che viene (articolo 4) ristrutturato nei suoi organi di governo, con un potenziamento della presenza regionale e sindacale e l'introduzione del Ministero della pubblica istruzione.

3.3. — Allo scopo di assicurare il massimo di flessibilità del sistema e il più diversificato apporto di esperienze, con speciale riferimento alle proposte formative elaborate nell'ambito delle organizzazioni sindacali (congedi retribuiti a scopi di formazione, eccetera); le leggi regionali potranno prevedere finanziamenti per progetti di formazione professionale non gestiti direttamente dalle Regioni, sempre che gli stessi rientrino nei piani di attività predisposti dalle Regioni e ne costituiscano una funzionale integrazione e sempre che i promotori di tali attività offrano preventive garanzie in ordine alla idoneità tecnica ed organizzativa delle proprie sedi didattiche, sotto il profilo dei locali, delle attrezzature, del personale (articolo 6 ed articolo 7).

3.4. — La legge stabilisce le condizioni e le modalità per l'accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore di coloro che abbiano frequentato, con esito positivo, corsi di formazione professionale (articolo 11).

Viene naturalmente esclusa (articolo 10 primo comma) qualunque soluzione intesa a prevedere il compimento di cicli formativi (sia di primo che di secondo grado), a carattere non professionale, nell'ambito del sistema di formazione professionale regionale con la sola eccezione di quanto disposto al comma secondo e terzo dell'articolo 10 che detta norme particolari per il primo periodo di applicazione della legge.

3.5. — E' previsto (articolo 11) un apposito Comitato regionale di collegamento con la scuola secondaria superiore per l'applicazione della normativa per l'accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore di coloro che abbiano frequentato, con esito positivo, corsi di formazione professionale.

3.6. — La gestione delle attività di formazione professionale viene ricondotta a soggetti pubblici: Regioni, Enti locali e loro Consorzi.

Viene tuttavia salvaguardata, a determinati vincoli e condizioni, la possibilità di finanziamenti pubblici, entro il limite del 25 per cento delle risorse disponibili per organismi di formazione che dispongano di determinati requisiti tecnici e siano espressione di organismi sindacali e datoriali maggiormente rappresentativi o Enti morali particolarmente qualificati.

Tale possibilità viene estesa alle imprese per le attività di formazione dirette alla difesa, all'incremento o alla promozione dell'occupazione.

La legge stabilisce i vincoli e le condizioni per lo svolgimento delle attività da parte di soggetti diversi dalle Regioni.

Si pone, con ciò, fine alla frantumazione gestionale organizzativa del settore, che ha fortemente contribuito a dare di esso una immagine di inefficienza e di spreco.

---

(1) CNEL - Schema di osservazioni e proposte sui problemi della formazione professionale, novembre 1974.

3.7. — Le attività di apprendistato artigiano vengono conservate nella normativa (articolo 9): viene invece soppresso l'apprendistato nelle imprese di maggiori dimensioni — e sostituito dal recepimento dei contratti di formazione, estesi a tutte le fasce di scolarità — dei contratti di questo tipo (della durata di 12 mesi, fondati su un meccanismo di alternanza tra scuola e attività lavorativa) la legge intende fare un canale istituzionale per il superamento della fase di transizione fra uscite scolastiche e formative e sbocchi occupazionali.

4. — Un aspetto non secondario della legge si riferisce ai rapporti di impiego (articolo 17) da instaurare con il personale docente e gli esperti utilizzati nelle attività di formazione professionale.

Oltre al personale di ruolo previsto per la generalità dei CFP regionali, viene prevista la possibilità di utilizzare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato non superiori a 5 anni, personale dotato di particolare qualificazione tecnica e personale comandato dal Ministero della pubblica istruzione.

Si rende infatti indispensabile evitare una accentuata strutturazione delle attività di formazione professionale per assicurare, nei fatti, un continuo adeguamento dei corsi ai mutamenti della domanda di formazione espressa dal sistema economico.

5. — Per quanto concerne il meccanismo di finanziamento del nuovo sistema di formazione professionale, la legge accoglie sostanzialmente la richiesta più volte avanzata dalle Regioni e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di una fiscalizzazione dei finanziamenti che nell'attuale disciplina sono assicurati prevalentemente dai contributi erogati dal sistema previdenziale.

L'articolo 18 prevede, infatti, che il contributo per il finanziamento delle attività formative regionali verrà iscritto nel bilancio dello Stato, nel fondo comune previsto dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Viene di conseguenza soppresso il Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, riconducendo nei bilanci dello Stato le risorse finanziarie normalmente destinate al settore.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Le Regioni esercitano potestà legislativa ed amministrativa in materia di orientamento e formazione professionale, nei limiti delle norme costituzionali ed in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla presente legge.

Al fine di completare il quadro delle competenze regionali, in attuazione della legge del 22 luglio 1975 n. 382, sono ulteriormente trasferite alle regioni:

a) le competenze in materia di finanziamento e di organizzazione dei cantieri di lavoro di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264;

b) le competenze in materia di organizzazione dei corsi degli informatori socio economici in agricoltura di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153;

c) le competenze per la formazione degli operatori del commercio di cui agli articoli 5 e 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426;

d) le funzioni di orientamento professionale esercitate dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

e) le competenze per la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attività di formazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

ART. 2.

La formazione professionale è rivolta a tutti coloro che si apprestano ad esercitare o già esercitano — in qualunque posizione professionale — un'attività lavorativa nei vari settori produttivi o che in essa intendono reinserirsi, ivi inclusi gli affetti da minorazioni fisiche psichiche o sensoriali e gli invalidi per infortunio sul lavoro o per qualsivoglia altra causa.

Essa attua il diritto dei giovani, che abbiano assolto all'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, a conseguire una preparazione professionale specifica, adeguata ai diversi livelli di uscita dalle strutture scolastiche e il diritto dei lavoratori allo sviluppo ed al perfezionamento delle proprie capacità

professionali, in vista della occupazione o ai fini della promozione e mobilità sul lavoro.

La formazione professionale garantisce, con le condizioni, modalità e requisiti fissati con le procedure di cui all'articolo 11 il reingresso nel sistema scolastico.

ART. 3.

Le attività di formazione professionale di cui all'articolo precedente sono programmate dalle Regioni, sentite le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Tali attività sono promosse e gestite dalle Regioni, mediante formule didattiche diverse. Queste devono, comunque, nel caso di corsi abilitanti all'esercizio di specifiche attività lavorative, essere atte a garantire ai lavoratori il conseguimento di qualifiche professionali, che presuppongono un livello minimo comune di conoscenze tecniche e di capacità pratiche valide sul piano nazionale e comunitario.

I cicli formativi, articolati in maniera da fornire risposta alle esigenze dei lavoratori nel quadro del programma regionale, non si possono estendere temporalmente per una durata superiore ad un anno, o due anni se frequentati da lavoratori occupati, fatta eccezione per i cicli di cui al successivo punto *c*) del presente articolo, cicli diversi non possono essere percorsi successivamente senza reinserimenti nell'attività lavorativa.

L'alternanza fra questa e le attività di formazione professionale dovrà rispondere a precisati criteri quantitativi e qualitativi, da fissarsi nelle leggi regionali, per evitare la istituzionalizzazione di fatto di un canale formativo parallelo ed alternativo alla scuola secondaria superiore.

Per gli allievi provenienti dalla scuola secondaria superiore le Regioni organizzano corsi professionali adeguati alle diverse basi formative di partenza, e in particolare:

a) cicli di qualificazione e specializzazione professionale per allievi provenienti dalle classi intermedie della scuola secondaria superiore;

b) cicli di specializzazione per i maturati che aspirano ad approfondire determinate competenze o ottenere le abilitazioni professionali in base alle norme vigenti;

c) cicli di diploma, istituiti o gestiti di concerto con l'università.

I cicli di cui alla lettera *a*) completati con successo saranno valutati, con le procedure di cui all'articolo 11, agli effetti di un eventuale reingresso nelle strutture scolastiche.

ART. 4.

Al fine di garantire l'adeguato supporto tecnico alla programmazione regionale dell'attività formativa di cui al precedente articolo 3 nonché l'obiettiva fissazione di *standards* minimi di professionalità validi a livello nazionale e comunitario, le Regioni si avvalgono dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo Sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.

Il decreto del Presidente della Repubblica costitutivo del precitato Ente onde consentire la necessaria funzionalità con il disposto della presente legge e la massima rappresentatività degli organi collegiali viene così modificato: « sono abrogate le lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973 n. 478 .

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 478 è sostituito dal seguente: « il Presidente dello Istituto è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; dura in carica 4 anni e non può essere confermato più di una volta .

L'articolo 4 primo comma n. 1, 3, 4, 5 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 478 è sostituito dal seguente: « 1) 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali; 3) 3 rappresentanti designati dalle Regioni; 4) 3 esperti in materia di formazione professionale; 5) 2 esperti designati dal Ministero della pubblica istruzione.

I commi terzo e quarto del medesimo articolo 4 sono sostituiti dai seguenti: « i consiglieri di amministrazione di cui al punto 3 sono designati, con criteri di rotazione dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I consiglieri di amministrazione di cui al punto 4 sono scelti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale .

L'ISFOL viene riconosciuto per gli effetti di cui all'articolo 20 della legge 20 marzo 1975 n. 70; e compreso nella categoria IV degli Enti iscritti nella tabella annessa alla legge stessa ed è classificato tra gli Enti di secondo livello.

ART. 5.

Le Regioni assicurano un calendario ed un orario di funzionamento delle attività formative in modo da agevolare la frequenza ai lavoratori occupati.

ART. 6.

Particolari convenzioni regoleranno la utilizzazione anche a titolo gratuito di strutture della scuola secondaria per i cicli regionali di formazione professionale e delle attrezzature regionali per i diversi indirizzi della scuola secondaria superiore.

Particolari convenzioni potranno inoltre regolare l'uso di impianti industriali, agricoli e di servizio per corsi residenziali ed esperienze di lavoro per gli allievi dei corsi regionali.

ART. 7.

Le Regioni potranno finanziare attività di formazione professionale che siano gestite:

a) dalle Regioni stesse;

b) da Enti locali sub-regionali o loro consorzi;

c) da Enti di formazione professionale, appositamente riconosciuti nella legge di ciascuna Regione che:

operino sull'intero territorio nazionale;

dispongano di sedi e di personale corrispondenti ai requisiti minimi di cui all'articolo 15 secondo comma;

non operino a fine di lucro;

siano diretta emanazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, o di Enti morali impegnati da almeno 25 anni in attività formative, a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

d) da imprese, secondo il dispositivo previsto all'articolo 8.

In ogni caso i contributi destinati agli Enti di cui alle lettere *c*) e *d*) del presente articolo, non potranno globalmente superare il 25 per cento delle disponibilità finanziarie regionali destinate ad attività di formazione professionale.

La regione dovrà prevedere adeguate forme di partecipazione e di controllo degli organi regionali sulla amministrazione e sulla gestione delle attività di tutto o in parte da esse finanziate.

Nelle attività di formazione professionale di cui ai commi precedenti dovranno essere garantite adeguate forme di partecipazione e di controllo da parte degli allievi, degli insegnanti e delle parti sociali più direttamente interessate.

ART. 8.

Le imprese possono accedere al finanziamento regionale per le attività formative dirette alla difesa o all'incremento dell'occupazione od alla promozione professionale dei lavoratori, purché i lavoratori interessati — durante le ore di formazione — non siano utilizzati per finalità produttive e vi sia stato parere favorevole delle organizzazioni dei lavoratori in merito:

alla determinazione degli obiettivi e delle condizioni in cui è organizzata la formazione;

ai criteri che devono presiedere all'avviamento degli aspiranti alle attività di formazione nei casi di riqualificazione e promozione dei lavoratori dell'azienda;

ai problemi connessi con l'impiego dei lavoratori al termine della loro formazione.

Ai lavoratori occupati, compresi gli apprendisti, che frequentano, a tempo pieno o parziale, corsi di formazione professionale ai sensi della presente legge si applica l'articolo 10 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

ART. 9.

E' abrogata la disciplina sull'apprendistato di cui alla legge del 1955, n. 25 e successive modifiche. Restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'apprendistato artigiano, di cui alla legge del 1956 n. 860 e successive modifiche.

I giovani che non dispongono della qualifica professionale specificamente richiesta per lo svolgimento di determinate mansioni possono essere assunti secondo le modalità della presente legge, dalle imprese, comprese le cooperative ed i consorzi, nonché dagli enti pubblici economici.

Il contratto di formazione è soggetto alle seguenti condizioni:

a) può essere stipulato per i giovani che abbiano soddisfatto all'obbligo scolastico o ne siano stati sciolti ai sensi delle vigenti leggi e non superino i 22 anni; per i laureati il limite massimo di età è elevato a 28 anni;

b) ha una durata non superiore ai dodici mesi e non è rinnovabile;

c) può essere stipulato per due giovani ogni trenta dipendenti o frazione di trenta. Per le unità produttive ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967 n. 1523, può essere stipulato per tre giovani ogni venti dipendenti o frazione di venti.

Il contratto deve essere stipulato per iscritto e deve prevedere:

la durata;

il gruppo di mansioni su cui l'impresa intende avviare il giovane;

l'orario di lavoro che valutato sulla durata complessiva del contratto di cui al presente articolo non può essere inferiore al 50 per cento dell'orario contrattuale e deve consentire al giovane di frequentare cicli di formazione professionale integrativi. L'orario complessivo, comprensivo delle ore dedicate ai suddetti cicli di formazione professionale, non può comunque superare l'orario contrattuale;

le modalità di svolgimento dell'attività formativa, ove sia attuata nell'ambito dell'impresa su autorizzazione della Regione.

I giovani assunti a norma del presente articolo hanno diritto alla retribuzione contrattuale prevista per il livello iniziale della corrispondente qualifica.

La retribuzione è riferita alle ore di lavoro effettivamente prestate.

Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970 n. 281 sono determinate le norme relative alla documentazione ed alla verifica delle attività di formazione e di addestramento svolte e le forme di controllo di attuazione degli impegni contrattuali.

ART. 10.

Per essere ammessi a cicli di formazione professionale occorre aver soddisfatto all'obbligo scolastico o, in mancanza, essere sciolti dall'obbligo ai sensi delle vigenti leggi.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, al fine di consentire il completamento dell'obbligo, i Provveditori agli studi, su richiesta delle Regioni possono istituire corsi speciali statali di scuola media cui sono ammessi gli allievi dei corsi regionali di formazione professionale privi della relativa licenza.

I predetti corsi che debbono, per quanto possibile, essere istituiti nelle stesse sedi ove si svolgono i corsi regionali di formazione professionale, vengono aggregati a tutti gli effetti alla scuola media statale territorialmente competente.

Nel primo decennio di applicazione della presente legge le Regioni promuovono e gestiscono direttamente corsi professionali per lavoratori forniti della sola licenza media, includenti anche unità di studio e di esperienze lavorative valutabili ai fini dei rientri nella scuola secondaria superiore, in base ai criteri fissati dalla Commissione regionale di cui all'articolo 11.

ART. 11.

Con decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, saranno fissate condizioni, modalità e requisiti per lo accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore di coloro che abbiano frequentato, con esito positivo, corsi di formazione professionale.

L'applicazione della normativa di cui agli articoli 10 e 15 alle situazioni regionali specifiche è affidata ad un Comitato regionale per il collegamento fra la scuola secondaria superiore e le strutture di formazione professionale. Tale Comitato ha anche il compito di esprimere pareri e formulare proposte sulle modalità dei rientri nella scuola secondaria superiore di lavoratori che abbiano seguito corsi regionali, con speciale riferimento alla valutazione ai fini del reingresso scolastico, delle attività svolte e delle eventuali qualificazioni conseguite.

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione o da un assessore da lui delegato ed è inoltre composto da:

a) il sovraintendente regionale scolastico;

b) il direttore dell'ufficio regionale del lavoro;

c) otto docenti designati dai consigli provinciali scolastici;

d) quattro esperti di formazione professionale designati dal Comitato regionale;

e) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative;

f) due rappresentanti designati dalle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative;

g) due rappresentanti dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi;

h) un rappresentante dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Alle nomine provvede con proprio decreto il Presidente della Regione.

ART. 12.

La frequenza ai cicli di formazione professionale è equiparata a quella dei corsi scolastici ai fini del rinvio del servizio militare di leva.

ART. 13.

La partecipazione ai cicli di formazione professionale è gratuita.

La frequenza degli allievi ai cicli di formazione professionale deve essere incentivata con forme adeguate di assistenza ivi incluse particolari provvidenze per i lavoratori rientrati dall'estero, per gli affetti da minorazioni, per gli invalidi di cui all'articolo 2.

Per i lavoratori adulti disoccupati o temporaneamente sospesi dal lavoro potranno essere previste particolari indennità di frequenza.

ART. 14.

Al termine dei corsi di formazione professionale previsti dalla presente legge, i lavoratori che li abbiano regolarmente fre-

quentati e ove ne abbiano superate le prove finali, riceveranno un certificato di qualificazione, riqualificazione e specializzazione o un diploma di qualifica di livello post-secondario.

Gli attestati di frequenza debbono registrare i contenuti e la durata del corso e gli obiettivi formativi del corso stesso.

I certificati ed i diplomi di qualifica, validi su tutto il territorio nazionale, debbono contenere, oltre agli elementi di cui al comma precedente, l'indicazione della fascia di qualificazione cui l'intervento formativo è finalizzato.

ART. 15.

Le fasce di qualificazione vengono definite — sulla scorta delle rilevazioni effettuate dall'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori — con periodicità triennale dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai livelli professionali sanciti dalla contrattazione collettiva delle diverse categorie dell'industria, dell'agricoltura e dei servizi, sentito il Comitato nazionale di cui al successivo articolo.

Nell'ambito della definizione di cui al precedente comma il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina le capacità professionali richieste ad un lavoratore per certificarne la appartenenza ad una delle fasce di qualificazione oltre che i requisiti minimi di dotazione delle sedi formative e di preparazione del personale docente.

Le Regioni determinano i programmi didattici correlati ai diversi livelli scolastici di partenza nonché le unità di studio e di esperienze professionali indispensabili per ogni intervento formativo finalizzato all'attribuzione dell'attestato di qualifica.

ART. 16.

All'atto dell'avviamento al lavoro dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, apposite commissioni, da istituirsi, in attuazione dell'articolo 7 lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 10, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione verificheranno, per i lavoratori che non abbiano svolto attività lavorativa in mansioni proprie della loro qualifica, il possesso dei requisiti professionali occorrenti per svolgere

l'attività lavorativa cui desiderano essere avviati. In caso positivo le commissioni rilasciano apposita certificazione. In caso negativo i lavoratori vengono indirizzati ad attività di formazione adeguate al loro livello di preparazione professionale tenuto conto delle esperienze occupazionali.

Per i lavoratori in possesso dei certificati e dei diplomi di cui al precedente articolo la certificazione stessa è valida ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro, dopo un periodo di occupazione, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva, in mansioni proprie della qualifica stessa.

ART. 17.

Il personale dei centri di formazione professionale dipendenti dalle Regioni è costituito dal personale di ruolo, da personale comandato dal Ministero della pubblica istruzione e da personale assunto a contratto per un periodo non superiore a 5 anni e quando si richieda una particolare qualificazione tecnica.

Al di fuori delle ipotesi contrattuali di cui al precedente comma per specifiche prestazioni tecniche si può far ricorso anche all'opera di esperti dipendenti da enti pubblici e privati o liberi professionisti iscritti agli albi compensati in base alle singole prestazioni professionali.

I regolamenti organici relativi al personale dipendente dalle Regioni ed i contratti collettivi per il personale non regionale addetto ad attività di formazione professionale dovranno contenere norme intese ad assicurare periodici congedi retribuiti per l'aggiornamento culturale e tecnico-didattico dei docenti.

ART. 18.

Il contributo per il finanziamento delle attività formative regionali verrà iscritto nel bilancio dello Stato, a far data dall'esercizio 1977 nel fondo comune dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Il finanziamento della precitata attività viene fissato per l'esercizio finanziario 1977 in lire 200 miliardi versato sul fondo comune previsto dalla legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale viene iscritper il funzionamento dell'ISFOL e del Comitato di cui all'articolo 19 pari a lire 3 miliardi.

Ogni disposizione normativa in contrasto con il presente articolo di legge è abrogata.

ART. 19.

E' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Comitato nazionale per la formazione professionale.

Il Comitato nazionale per la formazione professionale prevede:

a) a formulare pareri obbligatori per l'impiego dei fondi di cui all'articolo precedente per lo svolgimento delle finalità di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 secondo le modalità previste dalla legge 8 novembre 1973 n. 736 nonché per l'avviamento alla Commissione delle Comunità Europee dei progetti di formazione accessibili ai contributi comunitari;

b) a formulare pareri obbligatori in ordine ai corsi previsti dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972 n. 464;

c) a formulare pareri obbligatori sulla definizione delle fasce di qualificazione e delle unità di studio e di esperienze professionali necessarie per conseguirli in conformità di quanto disposto dagli articoli 14 e 15 della presente legge;

d) alla redazione annuale di un quadro generale della domanda formativa e della situazione del settore da presentare in Parlamento in occasione dell'esame del bilancio dello Stato;

e) a svolgere ogni altra attività consultiva specificatamente richiesta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della pubblica istruzione e dalle Regioni.

Per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo il Comitato nazionale per la formazione professionale si avvale dello Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973 n. 478.

ART. 20.

Il Comitato nazionale per la formazione professionale, presieduto dal Ministro del la-

voro e della previdenza sociale, è costituito da:

a) 1 rappresentante designato da ciascuno dei seguenti Ministeri: tesoro, industria, commercio ed artigianato, agricoltura, organizzazione della pubblica amministrazione, partecipazioni statali, bilancio e programmazione;

b) 10 rappresentanti di altrettante Regioni;

c) 6 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, 2 rappresentanti designati dalle organizzazioni dei lavoratori autonomi e 3 rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro;

d) 3 esperti nominati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) 2 esperti nominati dal Ministero della pubblica istruzione;

f) 1 rappresentante designato dall'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

I membri del Comitato nazionale per la formazione professionale durano in carica 4 anni.

Il Comitato nazionale per la formazione professionale si riunisce ordinariamente almeno ogni bimestre.

Art. 21.

Norme transitorie

Entro il primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni dovranno devolvere non meno del 40 per cento delle proprie disponibilità finanziarie per attività di formazione professionale, destinandolo alla gestione diretta della Regione o degli Enti locali; entro il successivo triennio il volume di risorse da destinare ad attività di formazione a gestione pubblica non potrà essere inferiore al 75 per cento dei fondi stanziati.

Durante il periodo transitorio di cui al comma precedente, le Regioni disporranno nell'ambito di uno o più piani pluriennali:

a) le condizioni che garantiscono la corrispondenza di attività finanziate durante

questo periodo con i programmi e le esigenze delle Regioni, sulla base anche di verifiche dell'idoneità tecnica delle attrezzature e del personale insegnante;

b) i criteri per la progressiva cessazione del finanziamento alle attività che per la loro natura non corrispondano alle esigenze regionali ed alla specifica funzione della formazione professionale quale definita dalla presente legge;

c) i criteri per il progressivo passaggio alla gestione regionale diretta dalle attività che soddisfino integralmente i requisiti sopraindicati.

ART. 22.

In conseguenza al trasferimento delle materie di cui all'articolo 1 della presente legge:

sono soppressi i capitoli 5121 (cantieri di lavoro), 5125 e 5126 (orientamento), 5131 (articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica n. 10) del bilancio di previsione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio 1976-77;

sono soppressi i capitoli 1583, 1584, 1585 e 1586 del bilancio di previsione del Ministero dell'agricoltura e foreste (svolgimento attività informazione socio-economica, aiuti per formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei consulenti socio-economici, contributo *una tantum* per l'assunzione e la utilizzazione dei consulenti socio-economici, svolgimento delle attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura).

E' abrogata qualsiasi disposizione normativa in contrasto con la presente legge.